



26 luglio 2023 - h 16:00

Webinar di formazione

«Approfondimenti su sovraindebitamento, pagamenti e finanziamenti

«I pagamenti rateali»

A cura dell'Avv. Federica Deplano

IL CREDITO AI CONSUMATORI

Il **credito ai consumatori** è un **finanziamento per acquistare beni e servizi importanti per sé o per la propria famiglia** – un’auto, un elettrodomestico, un corso di lingue – oppure per affrontare situazioni in cui è necessario disporre di denaro liquido. Il “consumatore” è infatti una persona che acquista per le sue esigenze private e non per quelle “professionali”.

Il finanziamento può andare da 200 a 75.000 euro ed è **concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi quale il negoziante o il concessionario auto.**

Quando il finanziamento serve per acquistare qualcosa – per esempio l’auto, il televisore, il corso di formazione – si chiama **prestito finalizzato** o “**credito collegato**” e, di solito, il finanziatore versa la somma direttamente al venditore. Se invece viene richiesto perché si ha bisogno di denaro liquido, si chiama prestito non finalizzato.

Sono quindi **escluse dal credito ai consumatori tutte le forme di credito per esigenze che riguardano le attività professionali**, quali l’acquisto di una macchina agricola o una stampante per il negozio.

COSA NON È DEFINIBILE COME «CREDITO AI CONSUMATORI»?

Anche se chiesti da un consumatore per esigenze private **non sono considerati “credito ai consumatori”**:

- i finanziamenti inferiori ai 200 e quelli superiori ai 75.000 euro;
- i finanziamenti che non prevedono il pagamento di interessi o altri costi;
- i finanziamenti per acquistare un terreno o un immobile costruito o progettato;
- i finanziamenti di durata superiore ai cinque anni garantiti da ipoteca su beni immobili;
- gli sconfinamenti, cioè l'utilizzo, autorizzato in via occasionale, di somme superiori al proprio saldo di conto corrente o al fido ottenuto in conto corrente.

I finanziamenti esclusi dal “credito ai consumatori” sono elencati nel Testo Unico Bancario, disponibile sul sito della Banca d'Italia:
<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf>

Quando un finanziamento è "credito ai consumatori", la legge prevede particolari tutele e diritti del consumatore rispetto ad altri tipi di finanziamento ed ecco quale è la ragione per cui è importante inquadrare correttamente la fattispecie.

A CHI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CREDITO AL CONSUMO?

- ▶ A un finanziatore: banche e società finanziarie autorizzate.

Il finanziatore può servirsi di agenti e mediatori creditizi, che sono intermediari del credito.

Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, spesso è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita, per esempio ipermercati e concessionarie auto che svolgono tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

CHI PUÒ RICHIEDERE E OTTENERE IL CREDITO?

Qualsiasi persona può richiedere un finanziamento. Per ottenerlo però è necessario **dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito**. Questa capacità si chiama “**merito creditizio**” e viene valutata dal finanziatore prima di concedere il prestito.

COME SI VALUTA IL MERITO CREDITIZIO?

Prima di concludere il contratto o prima di acconsentire a un aumento importante della somma concessa, il finanziatore deve raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore. Per questo può consultare una banca dati. Esistono infatti banche dati, pubbliche e private, che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, quali un finanziamento rifiutato o inadempienze nel pagamento delle rate.

Se la domanda di credito viene rifiutata sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore ha il diritto di esserne informato immediatamente e gratuitamente, con l'indicazione della banca dati e del risultato della consultazione.

IL MERITO CREDITIZIO

La prima volta che il finanziatore segnala a una banca dati informazioni negative sul conto di un consumatore (ad esempio mancato pagamento continuativo delle rate), quest'ultimo, e le altre persone coinvolte nel pagamento (per esempio il garante), devono esserne informati in anticipo, anche per poter eventualmente contestare la segnalazione.

Il consumatore può consultare a sua volta le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi e nei SIC, e sapere chi lo segnala. Se ritiene che le informazioni che lo riguardano non siano corrette, può contestarle e chiederne la verifica e la correzione. Per questo, può rivolgersi direttamente a chi lo ha segnalato o scrivere al gestore della banca dati.

Tutti i cittadini possono conoscere le informazioni presenti a loro nome nella Centrale dei Rischi. L'accesso è gratuito e può essere effettuato in modo veloce e sicuro anche online: www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/index.html

LE COPERTURE ASSICURATIVE COLLEGATE AI PAGAMENTI RATEALI

La copertura assicurativa è una scelta del cliente, anche se molte banche e società finanziarie la richiedono per proteggersi dal rischio di mancato pagamento.

Se la banca o la società finanziaria chiede di stipulare un'assicurazione sulla vita o per la perdita del posto di lavoro, è tenuta ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenta o reperisce autonomamente sul mercato, sempre che la polizza offra un livello di protezione equivalente a quella proposta dall'intermediario. Se il cliente accetta di stipulare l'assicurazione offerta dall'intermediario, dovrà essere informato dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario. È importante fare attenzione ai costi della polizza: quella proposta dall'intermediario potrebbe essere più costosa di altre offerte sul mercato.

Per la cessione del quinto è obbligatoria per legge la polizza a copertura dei rischi di perdita dell'impiego e/o morte. Tale copertura assicurativa spesso può essere richiesta anche per la delegazione di pagamento. Anche per le assicurazioni esistono forme di tutela previste dalla legge (> www.ivass.it).

LE VARIE FORME DI FINANZIAMENTO

Ecco le più diffuse:

- prestito non finalizzato
- apertura di credito in conto corrente
- carta di credito revolving
- prestito finalizzato o “credito collegato”.

PRESTITO NON FINALIZZATO

a) Prestito personale

Il prestito personale viene di solito concesso per soddisfare generiche esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un'unica soluzione e il consumatore la restituisce a rate. Per tutelarsi dal rischio di non restituzione, il finanziatore può richiedere garanzie personali quali la fideiussione e/o una polizza assicurativa.

PRESTITO NON FINALIZZATO

b) Prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento

La legge consente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai pensionati di restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione. In questo caso, il datore di lavoro o l'ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore.

I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, perchè per loro esiste il limite di una sola trattenuta sulla pensione, che non può superare il quinto della somma mensile percepita. Il dipendente, invece, può chiedere un finanziamento di importo più alto cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio; in questo caso, oltre alla cessione del quinto, deve stipulare con il finanziatore anche il contratto di “delegazione di pagamento”.

Il datore di lavoro è tenuto ad aderire alla cessione del quinto mentre è libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento. Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte e/o di perdita dell'impiego del debitore.

Chi richiede la cessione del quinto ha tutte le tutele e i diritti previsti dal credito ai consumatori qualunque sia l'importo del finanziamento.

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

La banca si impegna a mettere a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito. Per avere la somma a disposizione il cliente paga alla banca una commissione, mentre sulle somme utilizzate paga solo gli interessi indicati nel contratto.

Quando il cliente restituisce in tutto o in parte la somma utilizzata, con gli interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.

PRESTITO CON CARTA DI CREDITO REVOLVING

Con la carta di credito revolving il titolare non solo ha a disposizione uno strumento di pagamento ma riceve anche un vero e proprio prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido.

Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi, a un tasso che di solito è variabile. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore.

Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta. Per questo la carta si chiama “revolving”. L'importo disponibile si ripristina, dunque, proporzionalmente ai pagamenti delle rate di rimborso del capitale effettuati all'intermediario finanziario

PRESTITO CON CARTA DI CREDITO REVOLVING

Attenzione!

I tassi di interesse sui finanziamenti concessi con carta di credito revolving possono essere più alti rispetto alle altre forme di credito ai consumatori.

La rata minima è di solito bassa, per questo, nella documentazione informativa, occorre verificare la parte della rata (quota capitale) che contribuisce a ridurre l'importo del debito residuo. Il rischio, altrimenti, è che si allunghi di molto la durata del prestito e di conseguenza i tempi di restituzione.

PRESTITO CON CARTA DI CREDITO REVOLVING

In generale si tratta di strumenti al centro dell'interesse dell'Arbitro Bancario Finanziario perché, a dispetto della percezione del consumatore, si tratta di strumenti di pagamento con i quali viene però altresì contratto un debito con l'intermediario finanziario che dovrà poi essere onorato (con l'aggiunta di interessi e oneri accessori) nel corso del tempo.

Le carte revolving sono piuttosto diffuse nella prassi senza talvolta che i titolari abbiano all'inizio del rapporto piena consapevolezza della onerosità conseguente al loro utilizzo.

Dal punto di vista giuridico i problemi che esse comportano sono quelli tipici di ogni finanziamento, acuiti dal fatto che i tassi d'interesse e gli altri oneri imposti dalle banche quale corrispettivo per l'uso delle carte revolving sono particolarmente alti.

PRESTITO CON CARTA DI CREDITO REVOLVING

Il **rimborso di un finanziamento revolving** può avvenire attraverso rate mensili concordate tra le parti, che possono essere modificate durante il rapporto, oppure seguendo un piano di ammortamento predefinito.

Spesso, il credito rotativo è associato a una carta di credito, dove la carta stessa diventa il principale strumento per utilizzare il limite di credito e il rimborso può avvenire mediante pagamenti rateali come alternativa al pagamento “a saldo” o “charge”, che consente di pagare tutte le spese effettuate in un determinato periodo (ad esempio, mensile) in un’unica soluzione con addebito differito e senza interessi. Le carte che offrono entrambe le modalità di utilizzo sono chiamate comunemente “a opzione”.

PRESTITO CON CARTA DI CREDITO REVOLVING: CRITICITÀ NELLA GESTIONE SEGNALATE DALLA BANCA D'ITALIA

L'attività di controllo e ispezione da parte della Banca d'Italia ha evidenziato interpretazioni diverse delle normative, criticità nella gestione e nel controllo del prodotto, nonché debolezze nelle modalità di offerta e di commercializzazione dello stesso.

PRESTITO CON CARTA DI CREDITO REVOLVING: CRITICITÀ NELLA GESTIONE SEGNALATE DALLA BANCA D'ITALIA E I NUOVI ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

Considerando le possibili difficoltà nel comprendere i costi del prodotto e le modalità di ripristino del limite di credito accordato, è **necessario infatti promuovere una maggiore consapevolezza da parte della clientela** sulle caratteristiche del finanziamento e sui relativi costi. Allo stesso tempo, è importante **rafforzare le misure adottate dagli intermediari finanziari** per mitigare i rischi di sovraindebitamento e di offerta di prodotti non adeguati o utili ai/alle clienti.

Per garantire la conformità alle pratiche applicative e promuovere condotte più attente alla qualità delle relazioni con i/le clienti, recentemente **la Banca d'Italia ha previsto Orientamenti di Vigilanza** al fine di migliorare le pratiche operative legate a questa tipologia di finanziamento, indicando i principi e le regole applicabili, descrive le criticità riscontrate nell'attività di vigilanza e, evidenziandole opportunamente in riquadri separati, le prassi che si attende che gli intermediari seguano per il futuro.

PRESTITO CON CARTA DI CREDITO REVOLVING: CRITICITÀ NELLA GESTIONE SEGNALATE DALLA BANCA D'ITALIA ED I RECENTI ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

I **nuovi Orientamenti di Vigilanza emessi dalla Banca d'Italia** hanno l'obiettivo di fornire linee guida chiare per garantire una maggiore consapevolezza dei/delle clienti riguardo al credito revolving e di evitare rischi come sovraindebitamento o la vendita di prodotti non adeguati. Essi delineano le migliori pratiche in termini di governo e profili organizzativi, prassi operative e controlli interni.

La comprensione dei costi e delle modalità di ripristino del credito rotativo può essere complessa, pertanto è fondamentale che gli operatori bancari siano adeguatamente formati e aggiornati su queste tematiche.

Inoltre, l'adozione dei nuovi orientamenti da parte delle banche consentirà di **migliorare la qualità delle relazioni con la clientela**, mitigando i rischi associati a vendite di prodotti inadeguati o non coerenti con le esigenze dei clienti.

IL PRESTITO FINALIZZATO

Il prestito finalizzato, o “credito collegato”, è un finanziamento legato all’acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito gestisce la pratica per loro conto.

Il contratto deve contenere la descrizione dettagliata dei beni o servizi e l’indicazione dei loro prezzi.

PAGAMENTI RATEALI E RAPPORTO CON IL VENDITORE

Il venditore può concedere al consumatore di pagare a rate (“dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati”), ma senza richiedere il pagamento di interessi e di altri costi.

Se invece promuove o conclude contratti di credito, può farlo solo per conto di un finanziatore e solo per l’acquisto di beni e servizi che è lui stesso a commercializzare.

Il venditore non può, per esempio, vendere una carta revolving. Se questo avvenisse, è importante segnalarlo con un esposto alla Banca d’Italia.

N.B. Se il venditore non consegna i beni o non presta i servizi acquistati, o in certi casi se vi è un difetto importante, il consumatore può rivolgersi al finanziatore per sciogliere anche il contratto di credito, ma solo dopo aver inutilmente richiesto per iscritto al venditore quanto dovuto. Se ottiene lo scioglimento del contratto di credito, le rate e le altre somme già versate al venditore devono essergli restituite dal finanziatore.

DIRITTO DI RECESSO

Il consumatore – entro 14 giorni dalla data della firma – può recedere dal contratto inviando una comunicazione al finanziatore secondo le modalità dallo stesso indicate. Per recedere non deve dare alcuna motivazione. Se nel frattempo il consumatore ha ricevuto il finanziamento, anche solo in parte, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso è tenuto a restituire la somma ricevuta e a pagare gli interessi maturati fino alla restituzione.

Recedere dal contratto di credito significa recedere anche dai servizi accessori connessi, forniti dal finanziatore o da terzi, a meno che questi ultimi non provino che forniscono i servizi in via autonoma, cioè al di fuori di un accordo con il finanziatore.

Se il contratto è a tempo indeterminato, il consumatore può recedere in ogni momento, senza penalità e senza costi. In questo caso, il contratto può prevedere un obbligo di preavviso non superiore a un mese. Anche il finanziatore può recedere, ma deve comunicarlo al consumatore con almeno due mesi di preavviso. Può anche sospendere il credito, ma deve esserci una giusta causa – ad esempio il sospetto di furto della carta di credito – e deve informarne prima il consumatore.

MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE

Se si restituisce il prestito a rate, di solito mensili, prima di chiedere il finanziamento è importante valutare bene la propria disponibilità mensile, cioè il denaro che resta se dallo stipendio si tolgono le spese correnti e altre rate da pagare.

In caso di mancato pagamento delle rate, il finanziatore può rivalersi sulla garanzia e ricorrere a tutte le azioni previste dalla legge per riscuotere il suo credito, dai solleciti formali al ricorso al giudice.

Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze previste per il pagamento delle rate può comportare per il consumatore maggiori costi, a partire dagli interessi di mora, non compresi nel TAEG.

Nei casi più gravi il finanziatore può ottenere lo scioglimento del contratto, che obbliga il consumatore a rimborsare subito tutto il debito residuo.

Un'altra conseguenza del mancato pagamento delle rate è che il finanziatore segnali tali informazioni negative alla Centrale dei Rischi o ai SIC. La segnalazione può rendere difficile ottenere un credito in futuro.

Tutte le conseguenze del mancato pagamento devono essere indicate nella documentazione informativa e nel contratto.

MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI IN CASO DI PAGAMENTI RATEALI

Rispetto al momento della firma, nel corso del contratto possono cambiare alcune condizioni. Il cambiamento può dipendere dal cliente, per esempio perché peggiora la sua situazione finanziaria. Oppure può dipendere da circostanze esterne, come la situazione economica generale. In questi casi il finanziatore può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali iniziali solo se:

- nel contratto è espressamente previsto il diritto del finanziatore di modificare le condizioni contrattuali e se il cliente ha espressamente approvato questa clausola
- c'è un giustificato motivo. Si deve trattare di cause intervenute dopo la conclusione del contratto e ben circostanziate. In nessun caso il finanziatore può introdurre una condizione del tutto nuova rispetto a quelle iniziali.

È possibile modificare i tassi di interesse solo nei contratti a tempo indeterminato. In questo caso, la proposta deve indicare anche come la modifica inciderà sull'importo dovuto e sulla periodicità delle rate.

Ogni volta che il finanziatore vuole modificare una o più condizioni, deve inviare al consumatore una comunicazione dal titolo Proposta di modifica unilaterale del contratto.

Nella proposta deve spiegare con chiarezza i motivi della modifica, in modo che il consumatore possa valutare se è giustificata, e deve inviare la proposta almeno due mesi prima che la modifica entri in vigore.

Se il consumatore condivide le motivazioni e accetta la modifica, non deve fare nulla. Se invece vuole rifiutare la proposta, prima che la modifica entri in vigore deve comunicare al finanziatore la sua intenzione di sciogliere il contratto. Potrà farlo senza motivare la sua decisione e senza alcun costo, alle condizioni precedenti alla modifica proposta, ma dovrà restituire con gli interessi la somma già ricevuta.

RIMBORSO ANTICIPATO

In qualsiasi momento il consumatore può restituire in anticipo, anche in parte, le somme dovute. In questo caso ha diritto a una riduzione dei costi del credito che deriva dalla minore durata del contratto. Tranne alcune eccezioni, il finanziatore potrebbe richiedere l'indennizzo di costi direttamente collegati al rimborso anticipato, da motivare con precisione. L'indennizzo non può comunque superare l'1% della somma rimborsata se la durata residua del contratto è superiore a 1 anno, e lo 0,5% se è uguale o inferiore a 1 anno.

I DIRITTI DEL CONSUMATORE

Il consumatore che ottiene un “credito ai consumatori” ha una serie di diritti garantiti dalla legge. Conoscerli è importante per fare la scelta migliore e più adatta alle proprie esigenze.

...AL MOMENTO DI SCEGLIERE

- Ricevere gratuitamente dal finanziatore o dall'intermediario del credito tutte le informazioni necessarie a confrontare le diverse offerte.

- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia di questa Guida.

- Ottenere gratuitamente e portare con sé il modulo SECCI. Solo nel caso dell'apertura di credito in conto corrente le informazioni del SECCI possono essere contenute in altri documenti di trasparenza del conto corrente.

- Ricevere gratuitamente spiegazioni dal finanziatore o dall'intermediario del credito.

- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto anche prima della sua conclusione e senza impegno per le parti.

- Avere accesso al modulo SECCI e alla copia completa del contratto anche dal sito internet del finanziatore nei casi in cui è possibile concludere il contratto online.

- Conoscere il TAEG e l'importo totale dovuto.

- Essere informato immediatamente e gratuitamente dal finanziatore che il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, con l'indicazione della banca dati e degli elementi emersi.

- Richiedere alla banca dati indicata dal finanziatore copia del risultato della consultazione.

- Essere informato sulla possibilità e le conseguenze del rimborso anticipato del prestito.

- Essere informato su come ed entro quali termini è possibile recedere dal contratto.

...AL MOMENTO DI FIRMARE

- Non ottenere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel modulo SECCI o in altro documento informativo.
- Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. Le comunicazioni online dovute per legge sono sempre gratuite.
- Ricevere una copia del contratto firmato dal finanziatore, da conservare.

...E DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE.

- Ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno. Contestare le singole operazioni entro i termini previsti dalla legge, cioè 60 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione.
- Per i contratti a tempo determinato ricevere gratuitamente, a richiesta, la tabella di ammortamento con il piano di restituzione del prestito.
- Ricevere comunicazione scritta della prima segnalazione di informazioni negative in una banca dati. Chiedere al finanziatore la correzione/ cancellazione dei dati errati o imprecisi segnalati in una banca dati.
- Ricevere comunicazione scritta dell'eventuale cessione del credito o del contratto a un altro soggetto (salvo che il finanziatore originario rimanga incaricato della gestione del credito) e far valere le proprie ragioni anche nei confronti del nuovo finanziatore.
- Ricevere dal finanziatore, con un preavviso di almeno due mesi e in forma scritta, la proposta di qualunque modifica delle condizioni contrattuali.
- Rifiutare la proposta di modifica senza spese, recedendo dal contratto.
- Recedere dal contratto senza obbligo di motivazione entro 14 giorni dalla sua conclusione, in qualsiasi momento se il contratto è a tempo indeterminato.
- In caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi e dopo averlo inutilmente sollecitato per le vie formali, chiedere lo scioglimento anche del contratto di credito e ottenere la restituzione delle somme già versate.
- Rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, anche in parte, la somma dovuta e avere una riduzione dei costi del credito.

CHIARIMENTI? RECLAMI? ECCO CHI CONTATTARE

Per ogni informazione e chiarimento il cliente può rivolgersi al finanziatore e ricevere assistenza. I contatti del finanziatore devono essere pubblicati con chiarezza e comunicati al cliente.

I reclami vanno invece inviati per lettera raccomandata A/R o per email o PEC all'Ufficio Reclami del finanziatore, che deve rispondere entro 60 giorni.

Se l'Ufficio Reclami non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario.

L'ABF

L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre, seppur con alcune importanti limitazioni, un'alternativa più rapida, semplice ed economica rispetto al ricorso al giudice. Il procedimento si svolge in forma scritta e non occorre l'assistenza di un legale.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell'ABF (> www.arbitrobancariofinanziario.it), dove sono pubblicate, tra l'altro, le decisioni dell'Arbitro, suddivise anche in base all'oggetto del ricorso, e le relazioni sull'attività dell'ABF.

Il cliente che intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o altra società finanziaria può anche presentare un esposto alla Banca d'Italia gratuitamente e senza l'assistenza di un legale.

Per la Banca d'Italia gli esposti rappresentano una fonte di informazioni per l'esercizio dell'attività di vigilanza. Non interviene però con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra intermediario e cliente. Gli esposti possono essere presentati anche online: per informazioni si può consultare il sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.

ALCUNE BUONE ABITUDINI

- Verifico che il finanziatore sia autorizzato a svolgere attività di concessione di finanziamenti (mi aiutano gli estremi dell'iscrizione agli Elenchi della Banca d'Italia, che trovo nella carta intestata del finanziatore).

- Controllo che l'intermediario del credito di cui si serve il finanziatore sia iscritto negli elenchi tenuti dall'Organismo degli agenti e dei mediatori (anche in questo caso gli estremi dell'iscrizione sono nella carta intestata dell'intermediario).

- Non anticipo mai somme di denaro prima dell'apertura della pratica di finanziamento.

- Confronto le offerte di finanziamento facendo riferimento al TAEG e non ad altri indicatori, quali il TAN, che non comprendono tutte le spese.

- Faccio attenzione alle modalità di offerta e ai costi dell'eventuale polizza assicurativa.

- Richiedo e leggo attentamente il modulo SECCI e la copia del contratto prima di firmare, per valutare con calma.

- Faccio attenzione alla clausola che prevede la possibilità per il finanziatore di modificare le condizioni economiche.

- Leggo con attenzione nel contratto le conseguenze in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

- Se mi rimane un dubbio, chiedo assistenza al finanziatore.

▶ A questo punto posso firmare.

- Nel corso del contratto verifico che nelle comunicazioni periodiche le spese inizialmente previste corrispondano a quelle effettivamente addebitate.

- In caso di recesso o estinzione anticipata del finanziamento, verifico che le eventuali spese o costi addebitati successivamente corrispondano a quelli indicati nel contratto.

I NUOVI STRUMENTI DI PAGAMENTO RATEALE

La storia dei pagamenti rateali è decennale. Ma il fenomeno oggi assume ancora più importanza grazie a nuove piattaforme abilitate dal digitale. Da alcuni anni, inoltre, le aziende che operano nel settore dei pagamenti hanno iniziato ad offrire servizi analoghi, anche grazie ad acquisizioni, oltre ai circuiti di pagamento, Visa e Mastercard in prima linea.

Oltre ai classici metodi di pagamento come i contanti o gli assegni, gli italiani utilizzano sempre di più strumenti di pagamento innovativi. E non si parla solo di **carte**, ma anche di **smartphone**, **oggetti smart indossabili** e addirittura **dispositivi di domotica**, tipologie di pagamenti digitali sempre più innovative.

Il mondo dei pagamenti consumer in Italia si sviluppa in un mercato che vale **950 miliardi di euro** ed è evidente la necessità di esaminare il fenomeno, comprenderne la portata e, soprattutto, dal nostro punto di vista, i rischi connessi anche al sovraindebitamento.

BUY NOW PAY LATER (*COMPRA ORA, PAGHI DOPO*)

E' il servizio che consente al consumatore di abilitare la una modalità di pagamento a rate e senza interessi e senza commissioni. Permette di **comprare subito un bene, dilazionandone il pagamento in poche rate** (di solito tre o quattro: dipende dalla piattaforma, ma alcune arrivano anche a 12). Tuttavia, **in caso di ritardo nel rientro del prestito, scattano penali e commissioni**, applicate se il pagamento avviene oltre la data stabilita. E **per i clienti morosi, è previsto il recupero crediti**.

Il [Buy now pay later](#) permette a chi seleziona questa modalità di **pagare la spesa comunemente in 3 (o 4) rate, dilazionando la spesa in 3 mesi (o in 6 settimane)**, pagando 3 rate uguali ogni mese senza interessi (oppure 4 rate identiche in un mese e mezzo). **L'addebito delle rate avviene in automatico ogni 30 giorni sulla carta (di credito o debito) fornita al momento del pagamento**.

Tutto ciò che il servizio BNPL richiede è un **impegno a seguire un piano rateale a breve termine**, versando la **cifra dovuta nei tempi concordati**, altrimenti scatta il pagamento di penali e commissioni se l'utente non rispetta la data di scadenza.

Per accedere al BNPL, occorre essere **maggiorenni**. Bisogna registrarsi e aprire un conto pagamento legato all'account. Il servizio si appoggia alle carte (prepagate, di credito e debito). Occorre fornire **nome e cognome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo email e di fatturazione**.

Un **esempio**: quando si acquista usando un noto fornitore di pagamenti a rate, l'utente sceglie l'opzione ***** Pay Later**, richiedendo un **prestito tra 50 e mille euro**. L'approvazione del prestito richiede un'approvazione istantanea, senza impatto sul credito dell'utente. Consente di pagare in quattro rate ogni sei settimane.

Il fornitore di pagamenti, che si assume i rischi del prestito, paga l'intero importo dell'ordine del cliente allo store (sia fisico che online), al momento dell'acquisto.

BNPL: VANTAGGI E SVANTAGGI

I vantaggi del Buy now pay later sono numerosi. Il BNPL è un'alternativa alla [carta di credito](#), più comoda e accessibile. Anche più conveniente, dal momento che non prevede interessi. Inoltre si applicano le commissioni solo se il pagamento della rata avviene in ritardo alle date concordate. Inoltre il pagamento rateale è una **risorsa, a cui ricorrere nel caso di acquisti imprevisti o di emergenza**.

Oltre a consentire di affrontare l'inflazione, comprando a rate, il BNPL permette di ridefinire modelli di business sostenibili, tenendo conto del **life time value** dei client. Efficaci metodologie assicurano ottimi valori di **retention**.

Altro indubbio vantaggio è la tecnologia di **engagement** e [onboarding](#) dei clienti, inclusa la valutazione del rating creditizio. I **merchant che hanno attivato il BNPL hanno registrato un incremento del 10% delle vendite**, secondo [PayPlug](#).

Aspetti da tenere in considerazione sono: il regime regolamentare con i costi di compliance; il sistema tecnologico di **monitoraggio** basato su **politiche creditizie**, al fine di **evitare rischi di default** soprattutto verso la clientela retail.

Gli svantaggi:

Gli [svantaggi](#) riguardano l'**incertezza riguardo al quadro normativo e il rischio di un eccessivo indebitamento da parte dei consumatori**, soprattutto di coloro che si avvalgono di più provider di BNPL.

Secondo uno studio di Lending Tree, **7 americani su 10 hanno speso più quanto avrebbero voluto e il 42% non ha saldato in tempo una o più rate** (circa il 20% in Italia, stando alle stime degli Osservatori). Da un'indagine di Morning Consult, risulta che chi usa il Bnpl, **raddoppia il rischio di esaurire le proprie disponibilità**.

La crescente rilevanza di questo settore sta catalizzando l'interesse del legislatore in diversi Paesi ed è lecito aspettarsi cambiamenti nel prossimo futuro. In Irlanda, per esempio, le società dedite al "credito indiretto" ai clienti necessitano di autorizzazione da parte della Banca Centrale.

In Italia, invece, al momento manca una normativa dedicata. Uno dei punti chiave per il futuro di questo servizio, comodo e importante in era di inflazione alta, dipenderà dal dialogo fra player di mercato, credit agency e il legislatore.

L'UE sta rivedendo le regole, per estendere la normativa sul credito al consumo anche al Bnpl.

BUY NOW PAY LATER: LA DIFFUSIONE IN ITALIA

La direttrice di sviluppo che ha maggiormente segnato l'innovazione nei pagamenti digitali nel 2021 è stato il BNPL.

Utilizzato soprattutto dai **Millenials** e dalla **Generazione Z**, che vogliono fare shopping anche quando non hanno ancora raggiunto la disponibilità economica, il BNPL consente ai consumatori di ottenere il prodotto senza anticipare nulla, ma dilazionando i pagamenti.

Si tratta di un mercato il cui giro d'affari a livello globale è destinato a quadruplicare entro il 2029, passando dagli attuali 23 miliardi a 90 miliardi di dollari entro il 2029.

In Italia, secondo i dati dell'[Osservatorio e-commerce B2C](#) del Politecnico di Milano, la crescita del BNPL è guidata dalle soluzioni più innovative – come il Pay in X e il “POS Lending”. Si prevede un incremento a doppia cifra tra il 2021 e il 2025. Si stima **una crescita annua del 10,9% tra 2021 e 2025 per i volumi BNPL in Italia, per un valore di mercato atteso di circa 14,5 miliardi di euro nel 2025.**

Dai dati dell'Osservatorio emerge una percentuale stimata di **circa il 20% degli utenti** che non rispettano il pagamento di una rata BNPL in Italia.

Secondo [Kruk Italia](#), i pagamenti a rate e senza interessi rappresentano il pagamento del futuro, almeno in ambito eCommerce, dove entro il 2025, ben 9 acquisti su dieci adotteranno questo sistema. Crescono di oltre il 28% dal 2021 i giovani nella fascia d'età 25-32 anni fruitori del BNPL.

Dal **Consumer Behaviour Report di BigCommerce** risulta che, tra chi usa il metodo di pagamento in Italia, **il 32% preferisce la convenienza e la trasparenza del BNPL. Inoltre il 41% riesce a fare shopping senza sfiorare il proprio budget.**

ALCUNE PIATTAFORME BUY NOW PAY LATER

Pioniera della rateizzazione è stata la svedese [Klarna](#) nel 2005, seguita dalle Fintech statunitensi Affirm e Sezzle, le europee Oney e [PayPlug](#) e le australiane Zip e AfterPlay con ClearPay. Sono invece Made in Italy [Scalapay](#) e Soisy.

I protagonisti oggi sono Klarna, Affirm e Afterpay, seguiti a ruota da PayPal, [Revolut](#), N26, Curve, Monzo, [Opyn](#), Square, ora [Apple Pay](#) etc...

Revolut sta lanciando la sperimentazione in Europa del servizio Pay Later, il nuovo pagamento responsabile a rate.

Si fanno largo le piattaforme BNPL B2B: la startup fintech tedesca **Billie**, la startup statunitense **Resolve**, nata come spin-off di Affirm; la startup fintech inglese **Hokodo**, la startup fintech statunitense **Keo World**.

Revolut Pay Later: consente agli utenti consumer di suddividere il costo degli acquisti fino a 499 euro su tre rate, ma il limite massimo può cambiare per ciascun cliente. Inoltre, permette di effettuare il rimborso anticipato senza costi aggiuntivi. Il servizio funziona sia per in ambito eCommerce che in store. Pay Later, integrato nell'app Revolut, chiede al cliente di pagare la prima rata immediatamente al momento dell'acquisto. Le altre due rate sono su base mensile.

La commissione è pari all'1,65% per ogni acquisto e si ripartisce sulle ultime due rate.

Apple Pay Later Al momento disponibile non per tutti su iOS 16, [Apple Pay Later](#) è frutto dell'acquisizione di Credit Kudos, azienda britannica specializzata in credit scoring per valutare le richieste di finanziamento dei clienti. Il servizio trasforma la Mela di Cupertino in una società di finanziamento, estendendo le funzionalità dell'app Wallet. Fra l'altro, si affianca al debutto di Apple Saving, il conto deposito della società di Cupertino in partnership con Goldman Sachs che ai risparmiatori offre un rendimento del 4,15%. Secondo Forbes, conta già su 250mila conti aperti nella prima settimana, e ha soffiato un miliardo di deposito alle banche tradizionali, soltanto nei primi quattro giorni.

Apple Financing LLC, una sussidiaria di Apple, gestisce la valutazione del credito e il prestito di Apple Pay Later. Il servizio si basa sul programma Mastercard Rate.

Opyn Pay Later La nuova piattaforma nutre l'ambizione di offrire, in un unico posto, tutti i servizi che riguardano le vendite B2B. Ai venditori B2B, ad ogni singola transazione, sia online che in negozio, [Opyn Pay Later](#) permette di scegliere una delle due possibilità di vendita:

- con incasso anticipato: permette di mettere subito in cassa i 2/3 dell'importo, in cambio di un pagamento in 3 rate ai buyer, valido per acquisti fino a 3.000 euro;
- senza incasso anticipato: massima versatilità sia per le rate (da 1 a 12) che riguardo ai limite di spesa, che corrisponderà a quello del plafond della carta di credito utilizzata per il pagamento.

ALCUNE PIATTAFORME BUY NOW PAY LATER

Scalapay: la soluzione di pagamento digitale consente la rateizzazione degli acquisti sia per l'eCommerce che nei negozi fisici. Anche BigCommerce ha integrato il Buy now pay later di Scalapay, per consentire ai merchant di pagare in modo dilazionato.

Scalapay, se il ritardo del pagamento supera le 24 ore di ritardo, addebita 6 euro di commissioni, che, dopo 9 giorni di ritardo, salgono fino a un massimo di 12 euro.

PayPal Pay Later: la funzione [PayPal](#) Paga in 3 rate suddivide il conto, suddividendolo nelle tre classiche rate. PayPal anticipa il pagamento. La prima rata è da pagare alla data di acquisto, mentre i successivi due pagamenti prevedono prelievi in automatico nei due mesi successivi.

Negli USA PayPal Monthly permettere di effettuare rateizzazioni mensili per acquisti fra 199 e 10mila dollari, da rateizzare in 6, 12 o 24 rate ogni 30 giorni.

Il Buy now pay later di Amazon: bisogna accedere ad Amazon, effettuando il log-in con le proprie credenziali. Una volta trovato il prodotto da acquistare, Amazon indica se è possibile pagarlo a rate nella parte destra dello schermo. Amazon permette di scegliere il numero di rate: 5 o 12.

Klarna: al momento del pagamento il cliente può suddividere il totale dell'acquisto in tre rate. La riscossione della prima rata avviene alla conferma dell'ordine dal commerciante, mentre le altre due rate sono fissate 30 e 60 giorni dopo, rispettivamente.

[Klarna](#) guadagna perché paga il negozio convenzionato. Ogni volta che qualcuno compra con Klarna, il negozio paga una mini commissione sulla transazione.

A chi non paga la rata in tempo, Klarna applica una commissione di 3 euro per rata (per ordine sotto ai 100 euro totali), che sale a 5 euro per rata (per importo totale dell'acquisto tra i 100 e i 199,99 euro) e a 8 euro per rata (per ordini superiori ai 200 euro). Se il cliente è moroso, Klarna si rivolge a società di recupero crediti.

LE REGOLE (CI SONO? SERVONO?).

Il BNPL è un fenomeno recente e in rapida evoluzione; al momento non è oggetto di una specifica regolamentazione ma **la disciplina e le tutele per il cliente dipendono dal tipo di operatore che sta offrendo la rateizzazione e dalle caratteristiche dell'operazione.**

Quando a offrire il BNPL è una **banca o un intermediario finanziario**, soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, il cliente è tutelato dalle regole sulla [trasparenza bancaria](#). Questo significa che il cliente ha il diritto, ad esempio, di ricevere dall'intermediario informazioni corrette, chiare ed esaurienti che lo aiutino a comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi della rateizzazione e ne consentano la facile confrontabilità con altre offerte. Nell'informativa che il cliente ha il diritto di ricevere deve apparire in maniera chiara, ad esempio, chi è l'intermediario che ci sta offrendo la rateizzazione, quali sono le condizioni economiche offerte, tra cui commissioni o interessi da pagare in caso di ritardo, l'eventuale esistenza del diritto di recesso e i mezzi di tutela stragiudiziale di cui ci si può avvalere.

Inoltre, in caso di problemi il cliente ha il diritto di presentare un reclamo all'intermediario e di ricevere una risposta; se non è soddisfatto della risposta, può presentare un [esposto alla Banca d'Italia](#) e ricorrere all'[Arbitro Bancario Finanziario](#).

Il cliente può contare, oltre che sulle tutele della trasparenza bancaria, anche sulle tutele previste per il credito al consumo quando la rateizzazione riguarda un importo pari o superiore ai 200 euro e prevede il pagamento di commissioni da parte del consumatore (eccetto quando le commissioni sono di importo non significativo e le rate sono pagate entro tre mesi). Le tutele previste per il credito al consumo prevedono, tra l'altro, la consegna al consumatore di un documento precontrattuale uniforme a livello europeo, il cosiddetto [SECCI](#) (Standard European Consumer Credit Information; in italiano Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori). Il consumatore ha, inoltre, il diritto di ottenere direttamente dall'intermediario il rimborso di tutto quanto già pagato se il venditore non fornisce il bene o il servizio e in tutti gli altri casi di inadempimento del contratto di vendita.

Attenzione! **Quando il BNPL è offerto da un soggetto diverso da una banca o un intermediario finanziario, non è possibile applicare le regole sulla trasparenza bancaria e sul credito al consumo e in caso di problemi, è necessario perciò rivolgersi alla giustizia ordinaria.**

ERRORI RICORRENTI e PROBLEMI

Da un lato la rateizzazione è quasi sempre gratuita e la possibilità di accedervi con pochi click rende questa soluzione invitante e molto facile da utilizzare.

Dall'altro lato, però, proprio per questa facilità, c'è il rischio di **fare acquisti con leggerezza e prendere in prestito più di quanto si possa ripagare**, soprattutto se si cumulano le rate di più acquisti o se intervengono spese impreviste.

Come per qualsiasi tipo di acquisto rateizzato, bisogna quindi essere sicuri di poter davvero sostenere il pagamento delle rate in futuro.

Soprattutto per i pagamenti nell'e-commerce, bisogna essere lungimiranti e non farsi tradire dalla preferenza per la gratificazione immediata, che ci porta a sopravvalutare la nostra capacità di rimborso futuro, in particolare quando l'esperienza di acquisto è semplice come un click.

Infine, quale tutela per assicurarsi che il consumatore abbia ben inteso la portata della obbligazione assunta nei confronti del «fornitore» del servizio e le conseguenze in caso di inadempimento?

BNPL: UN MODELLO SOSTENIBILE?

Il tema è dunque capire, in primo luogo, se un modello in cui gli intermediari anticipano le somme ai venditori senza alcuna verifica sulla solvibilità degli acquirenti sia sostenibile. Specialmente in epoca di tassi d'interesse elevati e dunque di alto costo del denaro.

È apparso sostenibile, soprattutto in alcuni momenti della pandemia da Covid-19, un periodo connotato da scarsa inflazione, disponibilità economica delle famiglie che non potevano spendere altrimenti e grande crescita degli acquisti e-commerce; ora si tratta di uno strumento è messo in crisi da una congiuntura economica che rende più costoso prestare denaro a causa dell'aumento dei tassi di interesse e che richiederà ai provider buy now pay later di aumentare i costi ai commercianti serviti».

C'è poi, appunto, il territorio grigio in cui nessuno domanda nulla a chi acquista. La mancanza di regole legate all'analisi della solvibilità degli acquirenti, inoltre, aumenta le preoccupazioni sulla sostenibilità di questo business model. Tutti i provider di bnpl hanno, in realtà, dei metodi per analizzare il merito creditizio degli acquirenti, in maniera più o meno rigorosa, e dei meccanismi diminuire l'esposizione creditizia. Quello che si sta cercando di capire, però, è quanto saranno efficaci questi meccanismi, per evitare che queste aziende e i loro investitori si trovino da un giorno all'altro in crisi. Come riportato anche da Banca d'Italia nel paper “Buy now pay later, caratteristiche del mercato e prospettive di sviluppo”: *“Sarà interessante osservare se gli operatori si adatteranno al nuovo contesto, magari diversificando il modello di business con l'offerta di servizi ulteriori rispetto al bnpl più tradizionale e valorizzando così il patrimonio informativo acquisito e acquisibile anche con finalità di cross selling”*».

LE SPESE DEI GIOVANI

I pagamenti in tre rate sono particolarmente graditi, senza troppe sorprese, da una platea giovane.

E un altro fattore che aumenta il rischio di farvi ricorso con troppa leggerezza è la natura voluttuaria (abiti, concerti, elettronica di consumo) di molte spese rateizzate in questa modalità. Spese che, se la situazione finanziaria non lo avesse permesso, sarebbero state evitate.

Si potrebbe inoltre sottolineare il fatto che in Italia non siamo abituati come in altre nazioni a gestire il debito e, poiché ogni piattaforma stabilisce per ora le sue regole, anche in termini di recupero crediti o di commissioni di ritardo, ben si comprende quali problemi possano presentarsi quando le commissioni per il ritardo arrivino al 15% del valore del prestito, magari senza alcuna garanzia in termini di trasparenza sulle informative al consumatore.

COMUNICAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA SUL BNPL

La Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione dei consumatori, con comunicazione del mese di *ottobre 2022*

(https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-27102022/Comunicazione_BI_Buy_Now_Pay_Later_BNPL.pdf)

attraverso la quale ha voluto spiegare nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo strumento, attraverso il quale i consumatori, appunto, acquistano beni o servizi pagandone successivamente il prezzo, anche in maniera frazionata.

In tale occasione, la Banca d'Italia ha voluto precisare che questa forma di credito non è oggetto di una specifica regolamentazione e, pertanto, la disciplina applicabile e le relative tutele dipendono dal modo in cui l'operazione è in concreto configurata.

La comunicazione richiama l'attenzione dei consumatori sui possibili rischi e sulle tutele riconosciute ai clienti dalla disciplina di trasparenza bancaria.

LE NORME UE

Qualcosa, però, si sta muovendo anche a Bruxelles.

Dal 2008 la crescente digitalizzazione dell'economia europea ha portato a cambiamenti importanti nel mercato dei crediti al consumo, quali l'introduzione di nuovi prodotti e l'emergere di nuovi attori che propongono crediti attraverso procedure più rapide e semplificate, nonché cambiamenti nelle preferenze dei consumatori che acquistano sempre più frequentemente online, in particolare a seguito della recente crisi COVID-19.

La revisione della direttiva sul credito al consumo modernizza e rafforza pertanto a livello europeo la protezione dei consumatori che sottoscrivono tali crediti. In particolare, la direttiva intende promuovere pratiche responsabili e trasparenti da parte di tutti gli attori del credito al consumo, garantendo ad esempio che le informazioni sui crediti siano presentate in modo chiaro e comprensibile e siano adattate ai dispositivi digitali.

Per proteggere i consumatori da pratiche di prestito irresponsabili che potrebbero portare a un indebitamento eccessivo, **la direttiva promuove l'educazione finanziaria e la consulenza sul debito e rende più rigorose le norme intese a valutare se un consumatore sarà in grado o meno di rimborsare il credito.**

Tipi di prestiti esclusi dall'ambito di applicazione

La proposta della Commissione amplia notevolmente la gamma dei prodotti che dovranno rispettare norme più rigorose in materia di credito. Ne sono un esempio i prestiti di importo inferiore a 200 EUR, i prestiti offerti tramite piattaforme di crowdfunding e i prodotti acquistati, appunto, mediante il sistema "Compra ora, paghi dopo".

LE NORME UE

Il mandato del Consiglio propone tuttavia di escludere taluni prodotti dall'ambito di applicazione, ritenendo la direttiva inadatta a inquadrarli. Non è quindi incluso il crowdfunding diretto, dato che le disposizioni non consentono di disciplinare tutti gli aspetti di questo tipo di finanziamento, in particolare la tutela dei consumatori in quanto erogatori di prestiti. Sono altresì escluse, a determinate condizioni, la dilazione di pagamento e le carte di debito differito, che rientrano piuttosto nelle abitudini di pagamento. Dal testo del Consiglio sono esclusi anche i contratti di locazione o di leasing in cui il locatario non ha alcun obbligo o opzione di acquisto dell'immobile.

- Deroga parziale facoltativa

Per alcuni dei nuovi prodotti di credito disciplinati dalla direttiva e considerati meno rischiosi, il mandato del Consiglio suggerisce una deroga parziale facoltativa ad alcune disposizioni. Tale regime proporzionato permette quindi di adattare le informative precontrattuali, gli obblighi in materia di pubblicità e le disposizioni relative al rimborso anticipato per i seguenti prodotti:

- i prestiti di importo inferiore a 200 EUR
- i crediti nella forma di concessione di scoperto (ossia prestiti che eccedono il proprio saldo) che devono essere rimborsati entro tre mesi
- i contratti di credito senza interessi e altre spese
- i contratti aventi una durata massima di tre mesi che comportano spese di entità trascurabile
- Informazioni più chiare prima della firma di un contratto

Per consentire ai consumatori di confrontare rapidamente le offerte di credito, il mandato del Consiglio propone di unificare i moduli delle informative precontrattuali da presentare ai consumatori. Inoltre, per facilitare la lettura, il testo richiede che le informazioni principali siano presentate sulla prima pagina.

LE NORME UE

Altre modifiche

Le altre modifiche apportate dal Consiglio mirano a fornire una maggiore certezza giuridica e comprendono chiarimenti sulla valutazione del merito creditizio, la definizione di un termine per l'esercizio del diritto di recesso, l'obbligo di proteggere i consumatori da tassi eccessivi, chiarimenti riguardo alla procedura di abilitazione e disposizioni in materia di sanzioni.

Insieme al riesame del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, la direttiva sul credito al consumo fa parte della nuova agenda dei consumatori, varata nel 2020 e intesa ad aggiornare il quadro strategico generale della politica dei consumatori dell'UE.

L'orientamento generale raggiunto oggi completa la posizione negoziale concordata dal Consiglio. Conferisce alla presidenza del Consiglio un mandato per ulteriori discussioni con il Parlamento europeo, non appena quest'ultimo adotterà la sua posizione.

1. LE NORME UE

Il framework normativo sul credito al consumo, dunque, sembrerebbe applicarsi anche a prestiti fino ai 200 euro, a prestiti erogati su piattaforme di [crowd-lending](#) e ai prodotti di bnpl, fino ad ora esclusi dal perimetro della direttiva.

Dovrebbero esserci delle deroghe, che le banche centrali dei singoli paesi potranno adottare, per i pagamenti bnpl sotto i 200 euro.

Sotto la nuova direttiva, quindi, anche per il bnpl il creditore dovrà valutare l'affidabilità creditizia dei consumatori, dovrà assicurarsi che i consumatori abbiano facile accesso a tutte le informazioni necessarie e che siano informati sul costo totale del credito.

Si tratta di misure simili a quelle che sono in fase di valutazione nel Regno Unito, dove la Financial conduct authority (Fca) ha cominciato a predisporre le linee guida che dovranno essere seguite da parte delle imprese che offrono questa tipologia di servizio».

QUANDO CONVENGONO LE RATE?

Quando, dunque, conviene scegliere il pagamento in tre rate online?

Il consiglio è quello di adottare questi strumenti solo in caso di necessità e quando si è ben consci di avere future entrate che andranno a coprire queste spese; segnare, inoltre, tutte le spese effettuate, le rate e le scadenze. Affidarsi a provider che in maniera automatica effettuano l'addebito della rata per non incorrere in penali.

Per quanto riguarda resi e rimborsi leggere sempre bene le condizioni e i termini del servizio. Molto spesso, tuttavia, questi processi sono facilitati dal merchant che segnala al provider del pagamento rateale l'avvenuto reso e da quindi il via al rimborso.

Quanto alla attività di informazione e consulenza sul territorio, il nostro compito sarà quello di monitorare questi nuovi strumenti di pagamento e di rilevare la violazione di norme a tutela del consumatore.